



**Al Sig. Questore della Provincia di Catania**

**Al Sig. Ministro dell'Interno**

**Al Prefetto della Provincia di Catania**

**e.p.c. Divisione di Polizia Amm. e Sociale  
Questura di Catania**

**Oggetto: Circolare n. 557/PAS/10900(27)9 del 24.6.2011.**

Il sottoscritto Alfio Nicolosi, Delegato Comunale di Catania del Partito Politico Caccia Ambiente, espone quanto segue.

L'art. 8 della Legge 18.4.1975 n. 110, sotto la rubrica "*Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi*" dispone che:

**1.** La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

**2.** La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

**3.** Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione (1).

**4.** Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o

commercio di armi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

6. Coloro che *nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza* (così modificato dall'art. 5 1° comma n. 4 lett. D del Decreto Legislativo 26.10.2010 n. 204) hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

7. L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

8. La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

9. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

10. L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

La Circolare 557PAS/10900(27)9 del 24.6.2011 del Ministero dell'Interno ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 8 sesto comma della L. 110/75 comporta che "*a corredo delle **prime istanze di rilascio** delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentando il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale*".

La Circolare è **chiarissima** nel limitare l'efficacia della nuova disposizione, che è entrata in vigore l'1.7.2011, alle prime istanze di rilascio e non ai successivi rinnovi delle licenze di porto d'armi.

Dall'1.7.2011, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania (unica Questura nell'ambito regionale siciliano) richiede, ai fini del **rinnovo** della licenza di porto fucile per uso caccia, **anche** il certificato di idoneità al maneggio delle armi (già richiesto al momento dell'istanza di rilascio della licenza).

Alcuni richiedenti, pur di ottenere il rinnovo della licenza, *oborto collo* consegnano

al personale addetto il chiesto certificato; altri, deliberatamente, non lo fanno stante la palese illegittimità della richiesta.

A ciò si aggiunga che, al fine di giustificare la richiesta, è stato affisso nei locali della Divisione il testo dell'art. 251 del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66 che è assolutamente estraneo alla questione e non rende legittima la prassi adottata dalla Divisione medesima.

A conferma di ciò, lo si ribadisce, la Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania è l'**unica**, fra le Divisioni delle Questure delle Province Siciliane, a richiedere il certificato di idoneità al maneggio delle armi **anche** per le ipotesi di **rinnovo** della licenza di porto fucile per uso caccia.

Si aggiunge inoltre che:

Per le stesse finalità di cui sopra, e quindi per il **rinnovo** della licenza di porto di fucile per uso caccia, viene richiesto, dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, di produrre fotocopia del Tesserino Venatorio riferito alla precedente annata di caccia.

Tale richiesta, incomprensibile e priva di ogni fondamento normativo, si riferisce ad un documento che per le sue stesse peculiarità non può più essere in possesso dei richiedenti il rinnovo della suddetta licenza poiché viene fatto obbligo agli stessi di consegnarlo alle Ripartizioni Faunistiche competenti per territorio entro il 31 Marzo successivo alla chiusura dell'annata venatoria.

La richiesta risulta altresì inesequibile da parte di chi nell'anno antecedente la pratica di rinnovo abbia scelto, per motivi di opportunità personale, di non svolgere l'attività venatoria per quel solo anno con l'intenzione invece di parteciparvi per quelli successivi. In questo caso nessuna norma preclude al potenziale richiedente la possibilità di rinnovo che secondo questa dubbia prassi non viene concesso.

Per le superiori considerazioni, il sottoscritto Alfio Nicolosi, Delegato del Partito Caccia Ambiente, sez Catania, atteso che il protrarsi della citata prassi configura anche ipotesi di reato di abuso d'ufficio

### **DIFFIDA**

Le SS.LL. Ill.me affinché venga adottato ogni provvedimento ritenuto necessario ad assicurare il rispetto del dettato normativo da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania e l'uniformità di comportamento con le Questure delle restanti Province Siciliane. Resta sottinteso che in caso di esito negativo della presente analogo segnalazione sarà inviata alla competente Procura della Repubblica.

CacciaAmbiente  
Delegazione Comunale Catania